Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — Roma - Lunedì, 26 agosto 1935 - Anno XIII — Numero 198

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

CONCORSI.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 luglio 1935-XIII, n. 1519.

Proroga della validità del R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, concernente la concessione della franchigia doganale per i macchinari da impiegare nelle ricerche e coltivazioni petrolifere.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, che accorda, per un periodo di 10 anni, la franchigia doganale per i macchinari da impiegare nelle ricerche e coltivazioni petrolifere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare la validità della concessione di franchigia doganale prevista dal R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La validità del R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la concessione della franchigia doganale per i macchinari da impiegare nelle ricerche e coltivazioni petrolifere, è prorogata sino al 31 dicembre 1938.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 363, *foglio* 100. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 agosto 1935-XIII, n. 1520.

Istituzione della Facoltà di agraria presso la Regia università di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino il 5 agosto 1935-XIII, per la istituzione e il mantenimento della Facoltà di agraria presso quella Regia università.

Art. 2.

A decorrere dal 29 ottobre 1935-XIV, è istituita la Facoltà di agraria presso la Regia università di Torino.

Sono istituiti ed assegnati alla Facoltà anzidetta 6 posti di professore di ruolo, ai sensi dell'art. 63, comma 2°, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 6 agosto 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 363, *foglio* 103. — MANCINI.

N. 59 di rep.

Convenzione per la istituzione e il funzionamento di una Facoltà di agraria presso la Regia università di Torino.

L'anno 1935-XIII, addì 5 del mese di agosto, alle ore 16, in una sala del Rettorato della Regia università, in Torino, sono convenuti:

1) il prof. Silvio Pivano, rettore della Regia università, quale rappresentante dell'Università stessa, assistito dal segretario delegato ai contratti, dott. Tullo Bozzoli;

2) l'on. Orsi conte ing. Alessandro, quale presidente del Comitato per la costituenda Facoltà di agraria presso la Regia Università di Torino;

3) S. E. Perotti dott. Cesare, prefetto di Cuneo, presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Cuneo;

4) il conte Gloria dott. cav. uff. Pio, vice podestà della città di Torino, quale rappresentante del comune di Torino, come da deliberazione del podestà in data 18 febbraio 1935-XIII;

5) l'avv. Quaglia comm. Orazio, preside della provincia di Torino, quale rappresentante dell'Amministrazione di detta Provincia;

6) il conte Cibrario gr. uff. avv. Luigi, amministratore anziano della Cassa di risparmio di Torino, assistito dal direttore generale Portigliatti Barbos comm. Michele, quale rappresentante di detta Cassa di risparmio;

7) il comm. Giovanni Vianino, presidente della Sezione commerciale del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino, in rappresentanza di detto Consiglio, come da delega di S. E. il Prefetto, presidente, in data 3 agosto 1935-XIII;

8) l'on. sen. Imberti avv. Gian Battista, podestà di Cuneo, quale rappresentante di detto Comune, ed inoltre dei comuni di Savigliano, Fossano e Garessio, come da deliberazioni in data rispettivamente 11 maggio 1935-XIII, 25 giugno 1935-XIII, 7 aprile 1935-XIII;

9) il marchese Del Carretto e di Torre Bormida cavaliere Carlo, podestà della città di Saluzzo, quale rappresentante di detto Comune;

10) l'on. sen. Tournon ing. conte Adriano, quale rappresentante dei comuni di Vercelli, Biella, Santhià, Tronzano, Livorno Ferraris e Gattinara, come da deliberazioni in data rispettivamente 27 giugno 1935-XIII, 4 maggio 1935-XIII, 30 aprile 1935-XIII, 6 aprile 1935-XIII, 3 aprile 1935-XIII, 29 marzo 1935-XIII;

11) il dott. Busca comm. Mario, preside della provincia di Vercelli, quale rappresentante dell'Amministrazione di detta provincia;

12) l'ing. Peverelli comm. Giuseppe, preside della provincia di Novara, quale rappresentante dell'Amministrazione di detta provincia;

13) il conte Luigi Tornielli, podestà della città di Novara, quale rappresentante di detto Comune;

14) l'on. Michelini di San Martino conte dott. Gabriele, quale rappresentante dell'Amministrazione della provincia di Aosta, e dei comuni di Aosta ed Ivrea, come da deliberazioni in data 1° aprile 1935-XIII, 15 aprile 1935-XIII e 3 agosto 1935-XIII.

Premesso che ad opera di un benemerito Comitato, già presieduto da S. E. il conte Cesare Maria de Vecchi di Val Cismon ed ora dall'on. ing. conte Alessandro Orsi, è stata promossa la creazione in Torino, presso la Regia università, di una Facoltà di agraria e a tale scopo gli enti aderenti hanno provveduto ad apprestare i mezzi occorrenti;

Considerato che alcuni enti hanno dichiarato di non potere per disposizione di legge o per condizioni particolari assumere impegni di carattere continuativo, per assicurare anche per l'avvenire il loro contributo, e che in conseguenza la Regia università di Torino ha dichiarato di poter provvedere coi propri mezzi ad eventuale deficienza di contributi;

Tutto ciò premesso dai predetti signori rappresentanti degli enti come avanti indicati, insieme col Rettore della Regia università, si conviene quanto segue:

Art. 1.

Gli Enti che intervengono alla presente convenzione si obbligano a provvedere, come appresso, alle spese occorrenti per la costituzione ed il funzionamento di una Facoltà di agraria presso la Regia università degli studi di Torino.

Art. 2.

Alle spese di primo impianto della Facoltà e di costruzione degli edifici per gli Istituti scientifici, che dovranno costituirla, sarà provveduto con le somme seguenti:

a) il contributo di 1.000.000 di lire della Cassa di risparmio di Torino, deliberato in data 16 maggio 1934-XII, già versato a favore della costituenda Facoltà;

b) la somma di L. 435.981,31, risultante dal libretto della Cassa di risparmio di Torino, n. 2261, e costituita dai versamenti già effettuati, a partire dal 1929, da una parte degli Enti sovventori.

Art. 3.

Alle spese annue di funzionamento della nuova Facoltà sarà provveduto con le seguenti contribuzioni degli Enti, per la somma a fianco di ciascuno indicata:

Comune di Torino	L.	80.000 —
Cassa di risparmio di Torino	»	130.000 —
Provincia di Torino	»	30.000 —
Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Cuneo	»	30.000 —
Comune di Cuneo	»	3.000 —
Comune di Savigliano	»	1.500 —
Comune di Saluzzo	»	1.000 —
Comune di Fossano	»	3.500 —
Comune di Garessio	»	343,10
Provincia di Vercelli	»	5.000 —
Comune di Vercelli	»	5.000 —
Comune di Livorno Ferraris	»	1.000 —
Comune di Santhià	»	500 —
Comune di Tronzano	»	500 —
Comune di Biella	»	500 —
Provincia di Aosta	»	4.000 —
Comune di Aosta	»	1.000 —
Comune di Ivrea	»	500 —
Comune di Gattinara	»	1.000 —
Comune di Novara	»	5.000 —
Provincia di Novara	»	5.000 —

Inoltre il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino si impegna di contribuire con L. 36.000 annue limitatamente a 5 anni, con l'affidamento di rinnovare successivamente il proprio contributo.

Art. 4.

Per gli Enti i quali, per disposizione di legge o per condizioni particolari, non possono assumere impegni pluriennali, la Regia università di Torino, provvederà ad integrare l'eventuale insufficienza di mezzi, per il funzionamento della Facoltà di agraria, sempre che non si possano ottenere le somme a tale scopo necessarie dagli Enti stessi o da nuovi Enti che ad essi si aggiungano o sostituiscano.

Art. 5.

A norma dell'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore saranno istituiti per la nuova Facoltà 6 posti di professore di ruolo, provvedendosi per gli insegnamenti, non coperti con posto di ruolo, mediante incarichi.

Art. 6.

Nello statuto della Regia università di Torino saranno, a norma di legge, aggiunte le disposizioni relative all'ordinamento didattico della nuova Facoltà.

Art. 7.

Con modificazioni al regolamento interno della Regia università, sarà provveduto, dalle autorità accademiche, alla istituzione di un posto di ruolo di segretario amministrativo e dei posti del personale assistente, tecnico e subalterno necessari per il funzionamento della nuova Facoltà.

Art. 8.

La presente convenzione avrà la durata di anni 10 e s'intenderà tacitamente prorogata di decennio in decennio ove non intervengano regolari denuncie da parte degli enti sovventori almeno 18 mesi prima di ciascuna scadenza decennale.

Art. 9.

La presente convenzione è redatta in carta libera e non sarà soggetta a tasse di registro perchè s'intende stipulata nell'interesse della Regia università di Torino.

Dott. CESARE PEROTTI, *prefetto di Cuneo* — ORAZIO QUAGLIA, *preside della provincia di Torino* — GIOV. BATTISTA IMBERTI, *podestà di Cuneo* — LUIGI CIBRARIO — PORTIGLIATTI BARBOS MICHELE — CARLO DEL CARRETTO — GIOVANNI VIANINO — LUIGI TORNIELLI — MARIO BUSCA — GIUSEPPE PEVERELLI — PIO GLORIA — GABRIELE MICHELINI DI SAN MARTINO — ADRIANO TOURNON — ALESSANDRO ORSI, *preside del Comitato per la costituzione della Facoltà* — SILVIO PIVANO, *rettore della Regia università* — Dott. TULLO BOZZOLI.

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1935-XIII.

Approvazione di una clausola aggiunta alle condizioni generali di polizza della Società « L'Abeille Vita ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della rappresentanza generale, con sede in Milano, della Società francese di assicurazione sulla vita « L'Abeille » intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola particolare in aggiunta alle condizioni di polizza attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, delle riserve matematiche nonchè dei premi lordi;

Decreta:

È approvata, secondo il testo allegato debitamente autenticato, la clausola particolare in aggiunta alle condizioni generali di polizza, relativa alla copertura del rischio dipendente da servizio militare coloniale, presentata dalla Rappresentanza generale, con sede in Milano, della Società francese di assicurazioni sulla vita « L'Abeille ».

Roma, addì 10 agosto 1935 - Anno XIII

Il Ministro: LANTINI.

(3074)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1935-XIII.

Schema di elenco dei canali e delle acque di proprietà demaniale pei canali dell'antico demanio ed i canali navigabili nelle provincie di Milano, Como, Pavia e Varese agli effetti di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regolamento per l'amministrazione, manutenzione e custodia dei canali d'irrigazione e forza motrice appartenenti al patrimonio dello Stato, approvato con R. decreto 1° marzo 1896, n. 83, con annesso elenco dei canali, variato da successivi provvedimenti;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535, col quale ai diritti perpetui di derivazione e d'uso costituiti da oltre 30 anni sui canali demaniali e sulle acque che vi fluiscono fu esteso l'istituto dei riconoscimenti con gli effetti e la limitazione di durata stabiliti dalla legge sulle acque pubbliche, assegnando agli utenti, per la presentazione delle relative domande di riconoscimento, sotto pena di decadenza, il termine di un anno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un nuovo elenco dei canali e delle acque di proprietà demaniale, così designati in via generica all'art. 1, n. 7, del citato Regio decreto-legge « canali Cavour e canali dell'antico demanio, compresi quelli di provenienza dell'Asse ecclesiastico e canali navigabili »; elenco da approvarsi con R. decreto promosso dal Ministro per le finanze;

Visto lo schema di elenco dei canali e delle acque di proprietà demaniale pei canali dell'antico demanio ed i canali navigabili compresi nelle provincie di Milano, Como, Pavia e Varese;

Visti per la procedura analogica l'art. 1, comma 2°, del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui alla richiamata disposizione dell'art. 7 del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, è ordinato:

a) il deposito dello schema di elenco suddetto nelle Intendenze di finanza di Milano, Como, Pavia e Varese;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco nel Foglio annunzi legali delle provincie di Milano, Como, Pavia e Varese;

c) il deposito di un esemplare del detto Foglio nella segreteria di tutti i Comuni delle Provincie indicate;

d) l'affissione nell'Albo pretorio dei detti Comuni, per il periodo di trenta giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno come nel Foglio annunzi legali, e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizione nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali delle rispettive Provincie.

Gli intendenti di finanza di Milano, Como, Pavia e Varese sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

Elenco dei canali e delle acque di proprietà demaniale pei canali dell'antico demanio ed i canali navigabili delle provincie di Milano, Como, Pavia e Varese che si pubblica per gli effetti di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456.

NUMERO d'ordine	DENOMINAZIONE del corso d'acqua	CORSI d'acqua pubblica alimentatori o di origine	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene di proprietà demaniale il corso d'acqua
		a) *Canali dell'antico demanio.*		
1	Canale Muzza	Fiume Adda	Cassano, Truccazzano, Comazzo, Merlino, Settala, Paullo, Tribiano, Zelobuonpersico, Mulazzano, Cervignano, Villaresco, Lodivecchio, Martanaso, Lodi, Pieve Fissiraga, Corneliano, Massalengo.	Il corso dall'origine sul fiume Adda a Cassano allo scaricatore Priora dove ha inizio il colatore Muzza in Massalengo.
2	Cavo Silero	Sorgenti naturali	Casalmaiocco, Villavesco, Mulazzano, Lodivecchio.	Dall'origine in Dresano al termine nel fiume Lambro in Salerano al Lambro.
		b) *Canali navigabili o navigli in gestione tecnica del Genio civile.*		
3	Naviglio di Paderno	Adda	Robbiate (Como), Paderno d'Adda (Como), Cornate (Milano).	Tutto il suo corso.
4	Naviglio della Martesana e canale interno nella città di Milano	Adda	Trezzo sull'Adda, Vaprio d'Adda, Cassano d'Adda, Inzago, Bellinzago Lombardo, Gessate, Gorgonzola, Bussero, Cascina De Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Vimodrone, Milano, (tutti in provincia di Milano)	*Naviglio Martesana:* Tutto il suo corso fino allo scaricatore del Redefossi. *Canale Interno :* Dallo scaricatore del Redefossi, alla darsena di porta Ticinese (anello completo nella città di Milano).
5	Naviglio Grande	Ticino	Lonate Pozzolo (in provincia di Varese). Nosate, Castano-Primo, Turbigo, Robecchetto, Cuggiono, Bernate, Boffalora, Magenta, Robecco, Cassinetta di Lugagnano, Abbiategrasso, Albairate, Vermezzo, Gaggiano, Trezzano, Corsico e Milano (in provincia di Milano).	Tutto il suo corso compresa la darsena di Porta Ticinese in Milano fino allo scaricatore Ticinello Residuo e compresi gli scaricatori Raineri, Castellana, Poras, Tinella, Ferdinando, Rosate, Arno, S. Antonio, Ticinello, Gaggiano, S. Cristoforo, Boniforte e Ticinello Residuo e gli sfioratori Travaccatore di Tinella, Livello Croce, Livello Fagnano, e Livello di Nosate fino al loro sbocco in corsi d'acqua pubblici o privati.
6	Naviglio di Bereguardo	Ticino	Abbiategrasso, Ozzero, Morimondo, Bubbiano, Besate, Motta Visconti (in provincia di Milano) e Casorate Primo e Bereguardo (in provincia di Pavia).	Tutto il suo corso fino alla darsena di Bereguardo compresa.

NUMERO d'ordine	DENOMINAZIONE del corso d'acqua	CORSI d'acqua pubblica alimentatori o di origine	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene di proprietà demaniale il corso d'acqua
7	Naviglio di Pavia	Ticino	Milano, Assago, Rozzano, Zibido S. Giacomo, Binasco, Casarile (in provincia di Milano) Baselico Bologna, Rognano, Giussago, Vellezzo Bellini, Certosa di Pavia, Mirabello ed Uniti, Pavia (in provincia di Pavia).	Tutto il suo corso fino allo sbocco in Ticino e compresi gli scaricatori di Conca Fallata di Porta Stoppa e quello in Ticino e lo sfioratore della Conca Fallata fino al loro sbocco in corsi d'acqua pubblici.

Roma, addì 22 luglio 1935 - Anno XIII.

Il Ministro: Di Revel.

(2863)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1935-XIII.
Nomina del sig. Campos Renato a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda, con la quale il sig. Sacerdoti Renato fu Dino, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, designa per proprio rappresentante il sig. Campos Renato fu Bonnome, chiedendone la nomina;

Visto il relativo atto di procura 29 maggio 1935-XIII per notar Masi dott. Enrico di Roma;

Visti i pareri favorevoli del Comitato direttivo degli agenti di cambio, della Deputazione di borsa e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Campos Renato fu Bonnome è nominato rappresentante del sig. Sacerdoti Renato fu Dino, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 14 agosto 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Di Revel.

(3082)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1935-XIII.
Approvazione di una clausola aggiunta alle condizioni generali di polizza della Società « Il Mondo ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Rappresentanza generale con sede in Milano della Società francese di assicurazione sulla vita « Il Mondo » intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola particolare in aggiunta alle condizioni di polizza attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, delle riserve matematiche nonchè dei premi lordi;

Decreta:

È approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la clausola particolare, in aggiunta alle condizioni generali di polizza, relativa alla copertura del rischio dipendente da servizio militare coloniale, presentata dalla Rappresentanza generale, con sede in Milano, della Società francese di assicurazioni sulla vita « Il Mondo ».

Roma, addì 10 agosto 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Lantini.

(3072)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1935-XIII.
Approvazione di una clausola aggiunta alle condizioni generali di polizza della Società « Alleanza Vita ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificate ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società di assicurazioni « Alleanza » con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola particolare in aggiunta alle condizioni di polizza attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, delle riserve matematiche nonchè dei premi lordi;

Decreta:

È approvata, secondo il testo allegato debitamente autenticato, la clausola particolare in aggiunta alle condizioni generali di polizza, relativa alla copertura del rischio dipendente da servizio militare coloniale, presentata dalla Società di assicurazioni « Alleanza », con sede in Milano.

Roma, addì 10 agosto 1935 - Anno XIII

Il Ministro: LANTINI.

(3073)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1935-XIII.

Conferma in carica del commissario governativo per la Cassa rurale di prestiti e depositi di Bonavigo (Verona).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Veduto il decreto 31 luglio 1935, n. 23861, con il quale S. E. il prefetto di Verona ha sciolto in via d'urgenza il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di prestiti e depositi di Bonavigo (Verona), ed ha nominato il sig. prof. avv. Antonio Ricelli commissario prefettizio della Cassa stessa;

Decreta:

E' confermato lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di prestiti e depositi di Bonavigo (Verona), ed il sig. prof. avv. Antonio Ricelli è confermato commissario governativo della Cassa stessa, con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, numero 656, modificata dalla legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(3081)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 683 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Demetz Maria;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Santa Cristina e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Demetz Maria di Giuseppe Antonio e di Vinatzer Maria, nata a Santa Cristina il 21 agosto 1912, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Demetz in « Demez ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 31 marzo 1935 - Anno XIII.

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1959)

N. 803.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Notdurfter Ignazio;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Valle Aurina e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Notdurfter Ignazio fu Giorgio e della fu Gruber Giuseppina, nato a Valle Aurina il 31 luglio 1874, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Notdurfter in « Enzi ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Steinhauser Isabella fu Daniele ed ai figli Francesco, Antonio, Anna, Cristoforo, Luigia, Cristina, Cecilia, ed alla nipote Florina figlia di Notdurfter Anna.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 29 marzo 1935 - Anno XIII.

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1960)

N. 810.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Steinhauser Stefania;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Valle Aurina e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Steinhauser Stefania fu Luigi e di Leiter Carolina, nata a Valle Aurina il 13 luglio 1913, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Steinhauser in « Dalsasso ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche al figlio Leonardo.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 29 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1961)

N. 676 R.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Demetz Michele;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Santa Cristina e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Demetz Michele fu Giacomo e fu Demetz Marianna, nato a Santa Cristina il 29 settembre 1884, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Demetz in « Demez ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Demetz Celestina fu Paolo.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 29 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1962)

N. 684 R.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Demetz Marianna;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Santa Cristina e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Demetz Marianna fu Giuseppe e di Perathoner Crescenzia, nata a Selva il 19 novembre 1859, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Demetz in « Demez ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 29 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1963)

N. 699 R.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Perathoner Giuseppe;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Santa Cristina e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Perathoner Giuseppe fu Pietro e della fu Mussner Cristina, nato a Santa Cristina il 29 settembre 1880, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Perathoner in « Paratoni ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 29 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1964)

N. 686 R.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Demetz Maddalena;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Santa Cristina e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Demetz Maddalena fu Giov. Battista e di Perathoner Marianna, nata a Santa Cristina il 9 marzo 1899, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Demetz in « Demez ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 29 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1965)

N. 685 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Demetz Giuseppe;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Santa Cristina e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Demetz Giuseppe fu Vincenzo e di Senoner Angelica, nato a Santa Cristina il 5 ottobre 1903, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Demetz in « Demez ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Kaslatter Vincenza fu Antonio, ed ai figli: Giovanni Matteo, Filomena, Vincenzo, Antonio, Angelica, Anna Maria.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 29 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1966)

N. 566.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Bachmann Anna;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del Comune di San Candido e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate apposizioni;

Decreta:

Alla signora Bachmann Anna di Giuseppe e di Hackhofer Agnese, nata a San Candido il 6 settembre 1913, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Bachmann in « Dalrio ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche al figlio Pietro.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 29 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1967)

N. 637 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Kasslatter Pacifico.

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Selva e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Kasslatter Pacifico fu Valentino e fu Mussner Rosalia, nato a Selva l'8 settembre 1906, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Kasslatter in « Casartelli ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 29 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1968)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 19.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1255 — Data: 22 ottobre 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Spasiano Salvatore di Ernesto — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 50, consolidato 5 per cento Littorio, con decorrenza senza cedole.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 17 agosto 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3087)

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 20

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 10 luglio 1935-XIII — (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		5.523.678.010, 15	+ 20
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero	L. 361.403.531.29		+ 343
Buoni del tesoro e biglietti di banca di Stati esteri . . .	» —	—	—
		361.403.531.29	+ 343
Riserva totale . . . . . L.		5.885.081.541, 44	+ 363
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.772.798.105 —	—
Cassa . . . . »		402.288.628, 26	+ 54.242
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3.457.233.396, 87	+ 29.151
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		13.055.177, 39	— 85
Anticipazioni { su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 1.565.195.441, 07		+ 13.312
Anticipazioni { su sete e bozzoli	» 694.081, 15		—
		1.565.889.522, 22	+ 13.312
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca L.		1.381.142.444, 89	+ 91
Titoli di pertinenza della Cassa autonoma d'ammort. del Debito Pubblico interno. »		—	— 2.250
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	50.223.303, 15		— 1.628
altri . . . . »	13.011.789, 61		— 47.925
		63.235.092, 76	— 49.553
Azionisti a saldo azioni . . . . L.		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		155.649.720, 85	+ 1
Istituto per la ricostruzione industriale Sezione smobilizzi industriali . . . »		949.175.310, 69	—
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . . L.	30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . . »	32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale di proprietà degli azionisti . »	153.866.764, 53		—
Impiego fondo pensioni . . . . »	266.005.189, 56		—
Debitori diversi . . . . »	609.190.718, 80		— 30.065
		1.091.547.672, 89	— 30.065
Spese . . . . L.		58.098.203, 16	+ 1.313
L.		16.995.194.816, 42	
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		32.631.272.939, 16	+ 157.447
L.		49.626.467.755, 58	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		376.841.443, 90	— 330
TOTALE GENERALE . . . . L.		50.003.309.199, 48	

Saggio normale dello sconto 3,50 % (dal 25 marzo 1935-XIII).

Il Governatore: AZZOLINI.

(1617)

D'ITALIA

- Versato L. 300.000.000.

Luglio 1935 (XIII)

PASSIVO.

PASSIVO			Importo	DIFFERENZE con la situazione al 10 luglio 1935-XIII (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti		L.	13.266.505.650 —	+ 56.331
Vaglia cambiari e assegni della Banca		»	385.101.313, 42	— 10.270
Depositi in conto corrente		»	518.861.740 64	+ 55.310
Conto corrente del Regio tesoro		»	300.000.000 —	—
Totale partite da coprire		L.	14.470.468.704, 06	+ 101.371
Capitale		L.	500.000.000 —	—
Massa di rispetto		»	100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale		»	32.500.000 —	—
Conti correnti vincolati		»	401.143.142, 86	+ 20.490
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato		»	8.981.141, 23	— 103.295
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl interno conto corrente		»	4.209.874, 24	—
» » » » » » — c/ Titoli		»	—	— 2.250
Partite varie:				
Riserva speciale di proprietà degli azionisti	L. 160.385.895, 70			—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici	» 46.000.000 —			—
Creditori diversi	» 1.112.235.812, 64			— 2.838
			1.318.621.708, 34	— 2.838
Rendite del corrente esercizio		L.	159.270.245, 69	+ 3.042
Utili netti dell'esercizio precedente		»	—	—
		L.	16.935.194.816, 42	
Depositanti		»	32.631.272.939, 16	+ 157.447
		L.	49.626.467.755, 58	
Partite ammortizzate nei passati esercizi		»	376.841.443, 90	— 330
TOTALE GENERALE		L.	50.003.309.199, 48	

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 40, 67 %

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione . . . . 41, 63 %

Il S. Capo Servizio Ragioneria: PIERINI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 5.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Redimibile	331543	1.064 —	Vinai Rachele di *Mario*, nubile, e figli nascituri di Zuccalà Amalia fu Vincenzo, moglie di Vinai *Mario* fu Giuseppe, eredi indivisi, dom. a Sampierdarena (Genova); con usufrutto vitalizio a Zuccalà Amalia fu Vincenzo, moglie di Vinai *Mario*, dom. a Sampierdarena (Genova).	Vinai Rachele di *Antonio-Tommaso-Mario*, nubile e figli nascituri di Zuccala Amalia fu Vincenzo, moglie di Vinai *Antonio-Tommaso-Mario* fu Giuseppe, ecc. come contro; con usufrutto vitalizio a Zuccalà Amalia fu Vincenzo, moglie di Vinai *Antonio-Tommaso-Mario*.
»	70800	115,50	Termini Nicolò e *Giuseppe* di Nicolò, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Partinico (Palermo).	Termini Nicolò e *Giuseppa* di Nicolò, minori ecc. come contro.
Cons. 3,50 % Mista	2397	350 —	Casaburi *Teresina* di Domenico, moglie di Vita Vincenzo, dom. a Rivello (Potenza).	Casaburi *Maria-Teresa* di Domenico, moglie, ecc. come contro.
»	2398	350 —		
3,50 % Redimibile	386105	2.012,50	Ospedale Civile di Nervi (Genova); con usuf. vitaliz. a Crocco *Matilde* fu Luigi, nubile, dom. a Genova Nervi.	Intestata come contro; con usufr. vital. a Crocco *Maria-Teresa-Matilde-Carlotta-Francesca*, nubile, dom., come contro.
»	259987	360,50	Pozzi Luigi fu Pietro, dom. a Novara; con usuf. vital ad Introini *Giuseppina* fu Carlo, ved. Pozzi, dom. a Novara.	Intestata come contro; con usuf. vital. ad Introini *Maria-Virginia-Giuseppa* fu Carlo, ved. ecc. come contro.
»	259991	360,50	Pozzi Dina fu Pietro maritata Ragozino, domiciliata a Napoli; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro e con usuf. vital. come la precedente.
»	259989	360,50	Pozzi Silvio fu Pietro, dom. a Novara; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro e con usuf. vital. come la precedente
»	259988	360,50	Pozzi Angelo fu Pietro, dom. a Novara, e con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro e con usuf. vital. come la precedente.
»	259992	360,50	Pozzi Teresita fu Pietro, dom. a Novara; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro e con usuf. vital. come la precedente.
»	404625	504 —		
»	259990	360,50	Pozzi Ersilia fu Pietro, dom. a Novara; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro e con usuf vital. come la precedente.
Cons. 3,50% (1906)	328489	350 —	Alba *Luigia* fu Giovanni, moglie di Tesio Giovanni Battista, dom. a Novara.	Alba *Rosa-Luigia* fu Giovanni, moglie ecc. come contro.
»	583965	315 —		
»	631033	70 —		
»	666562	105 —		
»	740490	210,—		
Consolidato 5 %	24261	825 —	Oddo *Agnese* fu Gesualdo, moglie di Pettinato *Ernesto*, dom. a New York.	Oddo *Maria-Agnese* fu Gesualdo, moglie di Pettinato *Ermello*, dom. a New York.
3,50 % Redimibile	300683	122,50	Spreafico *Assunta* fu *Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre Mandelli Clementina fu Luigi, ved. di Spreafico *Giuseppe*, dom. a Como.	Spreafico *Maria-Assunta o Assunta-Maria* fu *Ernesto-Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre Mandelli Clementina fu Luigi, ved. di Spreafico *Ernesto-Giuseppe*, dom. a Como.
Cons. 3,50% (1906)	271429	42 —	*Ponti* Rosa fu Luigi, ved. di *Boratti* Giovanni, dom a Cigliano (Novara).	*Ponte* Rosa fu Luigi, ved. di *Buratti* Giovanni, dom. a Cigliano (Novara).
»	559812	24,50	*Rezasco* Giacomo fu Bernardo, dom. a Vernazza (Genova).	*Resasco* Giacomo-*Antonio* fu Bernardo, dom. a Vernazza (Genova).
3,50 % Redimibile	478958	210 —	Caprioglio *Caterina* di *Domenico*, nubile, domiciliata a Rosignano Monferrato (Alessandria).	Caprioglio *Catterina* di *Damiano*, nubile, domiciliata come contro.
»	349819	140 —	Sesini Pietro fu Bernardo, dom. a Maggiora (Novara); con usufrutto a Sesini *Antonietta* fu Bernardo, dom. a Maggiora.	Intestata come contro; con usufrutto a Sesini *Maria-Antonia* fu Bernardo, dom. a Maggiora.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 10 agosto 1935 - Anno XIII.

Il Direttore generale: CIARROCCA.

(3030)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 181.

Media dei cambi e dei titoli

del 23 agosto 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,18
Inghilterra (Sterlina)	60,60
Francia (Franco)	80,55
Svizzera (Franco)	398,25
Argentina (Peso carta)	3,28
Belgio (Belga)	2,0575
Canadà (Dollaro)	12,15
Cecoslovacchia (Corona)	50,70
Danimarca (Corona)	2,71
Germania (Reichsmark)	4,9067
Grecia (Dracma)	11,50
Norvegia (Corona)	3,0021
Olanda (Fiorino)	8,2372
Polonia (Zloty)	232 —
Spagna (Peseta)	167,25
Svezia (Corona)	3,0793
Rendita 3,50 % (1906)	70,125
Id. 3,50 % (1902)	67,875
Id. 3 % lordo	52,675
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	67,875
Obbligazioni Venezie 3,50 %	83,125
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	93,95
Id. Id. 5 % Id. 1941	94,325
Id. Id. 4 % Id. 15 febbraio 1943	84,325
Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	84,325

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concessione della sede legale d'esami a scuole ed istituti di istruzione media tecnica.

La Scuola tecnica a indirizzo commerciale di Rapallo, risultante dalla trasformazione della preesistente Scuola commerciale, è, per gli anni scolastici 1933-34 e 1934-35, confermata sede di esami, limitatamente ai propri alunni interni.

La Scuola tecnica « Leone Acciaiuoli » a indirizzo commerciale di Ortona a Mare, risultante dalla trasformazione della preesistente Scuola commerciale, è, per gli anni scolastici 1933-34 e 1934-35, confermata sede di esami, limitatamente ai propri alunni interni.

La civica Scuola tecnica a indirizzo commerciale di Chiavari, risultante dalla trasformazione della preesistente Scuola commerciale, è, per gli anni scolastici 1933-34 e 1934-35, confermata sede di esami, limitatamente ai propri alunni interni.

La Scuola tecnica femminile « Regina Elena » a indirizzo commerciale di Genova, risultante dalla trasformazione della preesistente Scuola commerciale, è, per gli anni scolastici 1933-34 e 1934-35, confermata sede di esami, limitatamente ai propri alunni interni.

La Scuola tecnica a indirizzo commerciale di Milano, dell'Ente milanese per l'insegnamento commerciale (già Scuola commerciale consorziale), risultante dalla trasformazione della preesistente Scuola commerciale, è, per gli anni scolastici 1933-34 e 1934-35, confermata sede di esami, limitatamente ai propri alunni interni.

La Scuola tecnica femminile delle « Dame Inglesi » a indirizzo commerciale di Merano, risultante dalla trasformazione della preesistente Scuola commerciale, è per gli anni scolastici 1933-34 e 1934-35, confermata sede di esami, limitatamente ai propri alunni interni.

La Scuola tecnica « Diego Colamarino » a indirizzo commerciale di Torre del Greco, risultante dalla trasformazione della preesistente Scuola commerciale, è, per gli anni scolastici 1933-34 e 1934-35, confermata sede di esami, limitatamente ai propri alunni interni.

La Scuola tecnica femminile « Vendramin Corner » a indirizzo commerciale di Venezia, risultante dalla trasformazione della preesistente Scuola commerciale, è, per gli anni scolastici 1933-34 e 1934-35, confermata sede di esami, limitatamente ai propri alunni interni.

L'Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile « Sebastiano Nicastro » di Prato, a corso superiore con sezione commerciale a indirizzo mercantile, con annesso corso preparatorio, risultante dalla trasformazione del preesistente Istituto commerciale, è, per gli anni scolastici 1933-34 e 1934-35, confermato sede di esami, limitatamente ai propri alunni interni.

La Scuola tecnica serale « Orazio Antinori » a indirizzo commerciale di Perugia, risultante dalla trasformazione della preesistente Scuola commerciale, è, per gli anni scolastici 1933-34 e 1934-35, confermata sede di esami, limitatamente ai propri alunni interni.

La Scuola tecnica comunale « D. Chelini » a indirizzo commerciale di Lucca, risultante dalla trasformazione della preesistente Scuola commerciale, è, per gli anni scolastici 1933-34 e 1934-35, confermata sede di esami, limitatamente ai propri alunni interni.

La Scuola tecnica commerciale comunale « Margherita Morteo Olandini » di Alassio, risultante dalla trasformazione della preesistente Scuola commerciale, è, per gli anni scolastici 1933-34 e 1934-35, confermata sede di esami, limitatamente ai propri alunni interni.

L'Istituto tecnico commerciale « Di Toppo Wassermann » di Udine, a corso superiore con sezione commerciale a indirizzo mercantile, con annesso corso preparatorio risultante dalla trasformazione del preesistente Istituto commerciale, è per gli anni scolastici 1933-34 e 1934-35, confermato sede di esami, limitatamente ai propri alunni interni.

La Scuola tecnica commerciale del Collegio arcivescovile « Pio XI » di Desio, risultante dalla trasformazione della preesistente Scuola commerciale, è, per gli anni scolastici 1933-34 e 1934-35 confermata sede di esami limitatamente ai propri alunni interni.

La Scuola tecnica femminile delle « Dame Inglesi » a indirizzo commerciale di Bressanone, risultante dalla trasformazione della preesistente Scuola commerciale, è, per gli anni scolastici 1933-34 e 1934-35 confermata sede di esami, limitatamente ai propri alunni interni.

(3066)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante di violino nel Regio conservatorio di musica di Parma.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 10 ottobre 1934-XII;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214;
Vista la legge 6 luglio 1929, n. 1094;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;
Visto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1934, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561;

Visto il R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

Decreta:

E' aperto il concorso per titoli, ed occorrendo per esami, al posto d'insegnante di violino (gruppo *A*, grado 10°) nel Regio conservatorio di musica di Parma, con l'annuo stipendio di L. 12.200 ed il supplemento di servizio attivo di L. 2.200 iniziali.

I predetti assegni dovranno essere ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato.

Il Ministero potrà negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 6 e sottoscritte dal concorrente, il quale dovrà indicare altresì il suo domicilio, dovranno pervenire al Ministero dell'Educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di presentazione sarà determinata dal bollo di arrivo del Ministero.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale e dal pretore competente.

Il limite minimo di età per l'ammissione al concorso è di 21 anni compiuti alla data del presente bando. Il limite massimo è di 40 anni compiuti alla data del bando stesso e di 45 anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18. E' elevato di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità d'impiegato civile statale di ruolo e coloro che da almeno due anni insegnino a titolo provvisorio, non di ruolo, nei Regi istituti di istruzione artistica di qualsiasi ordine e grado e comprovino con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto tale qualità, possono partecipare al concorso senza limiti di età.

Coloro che non insegnino, ma che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato aiuto o assistente in Regi istituti di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età sopra indicato, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale comparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato di godimento dei diritti politici, o menzione di tale godimento nel certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato comprovante l'iscrizione in atto al Partito Nazionale Fascista da rilasciarsi dal segretario federale della Provincia in cui ha domicilio il concorrente. Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4 ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci femminili con l'indicazione della data d'iscrizione.

Ai sensi del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, i mutilati e gl'invalidi di guerra sono esentati dal produrre tale documento.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'Estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'Estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice-Segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice-Segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, e da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dall'autorità comunale, la firma della quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

f) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

g) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dalla autorità comunale ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal Prefetto della provincia;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento: gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la causa fascista, le sorelle, vedove o nubili, dei caduti in guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

Gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dello evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio; debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati con o senza prole, o vedove con prole.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*) e *g*) dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle Autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegnerà al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo di un Istituto governativo o sono impiegati di ruolo dello Stato, sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *a*), *d*) ed *i*) purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'istituto o dall'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio.

Gli ufficiali della M.V.S.N. in S.P.E. sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *f*) e *g*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'Autorità dalla quale dipendono. Le donne sono dispensate dal produrre il documento di cui alla lettera *h*).

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei documenti, dei titoli e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso. Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione e neppure quelle in cui faccia riferimento a titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero della educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti o titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale antichità e belle arti per cattedre nei Regi conservatori di musica; in tal caso a ciascuna domanda dovranno essere allegati tre elenchi dei documenti, titoli e lavori presentati.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento ed all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176.

Ferme restando le categorie preferenziali stabilite dal R. decreto suindicato, avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle Antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinunzia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Programma di esame:

N. 1. — Eseguire integralmente un programma estratto a sorte 24 ore prima fra tre presentati dal candidato e comprendenti ciascuno:

a) Tartini: il Trillo del Diavolo;

b) una sonata per violino solo di J. S. Bach;

c) un concerto da Beethoven in poi;

d) un'importante composizione violinistica da Brahms in poi;

e) tre capricci di Paganini.

(I tre programmi dovranno comprendere, pertanto, oltre il Trillo del Diavolo di Tartini, tre sonate di J. S. Bach, tre concerti da Beethoven in poi, tre importanti composizioni violinistiche da Brahms in poi e nove capricci di Paganini).

N. 2. — Interpretare, previo studio di tre ore compresa mezz'ora di prova col pianista, una composizione di media difficoltà assegnata dalla Commissione.

N. 3. — *a*) Dimostrare di conoscere i sistemi d'insegnamento delle Scuole più rinomate ed esporre i propri criteri didattici;

b) dare lezione a due allievi di violino scelti dalla Commissione, uno di corso inferiore, l'altro di corso superiore. La lezione per il corso superiore si svolgerà su un brano scelto dalla Commissione e consegnato all'allievo mezz'ora prima.

N. 4. — *a*) Fare l'analisi formale ed armonica del primo Tempo di un quartetto scelto fra le opere 18 o 59 di Beethoven assegnato due ore prima;

b) concertare eseguendo la parte del primo violino, il 1° Tempo di un quartetto assegnato 24 ore prima.

N. 5. — Leggere a prima vista un brano di musica moderna di media difficoltà e trasportarne un altro, facile, non oltre un tono sopra e sotto.

N. 6. — Dar prova di conoscere:

a) la storia della letteratura violinistica, accennando i temi principali delle più importanti composizioni per violino e da camera;

b) le più note opere didattiche;

c) la storia della liuteria, dei violinisti e delle Scuole violinistiche.

A ciascun candidato saranno assegnati otto voti in relazione alle prove di esame indicate nel predetto programma ai nn. 1 *a*), 1 *b*), 1 *c*) e *d*), 1 *e*), 2, 3, 4, 5 e 6.

Dal complesso dei voti si ricaverà la votazione media di cui all'art. 13 del regolamento per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, numero 1852.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(3091)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante di clarinetto nel Regio conservatorio di musica di Milano.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 10 ottobre 1934-XII;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214;

Vista la legge 6 luglio 1929, n. 1094;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;

Visto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561;

Visto il R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

Decreta:

È aperto il concorso per titoli, ed occorrendo per esami, al posto d'insegnante di clarinetto (gruppo *A*, grado 11°) nel Regio conservatorio di musica di Milano, con l'annuo stipendio di L. 9300 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1800 iniziali.

I predetti assegni dovranno essere ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato.

Il Ministro potrà negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 6 e sottoscritte dal concorrente, il quale dovrà indicare altresì il suo domicilio, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di presentazione sarà determinata dal bollo di arrivo del Ministero.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Il limite minimo di età per l'ammissione al concorso è di anni 21 compiuti alla data del presente bando. Il limite massimo di età è di anni 40 compiuti alla data del bando stesso e di anni 45 per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18. È elevato di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità d'impiegato civile statale di ruolo e coloro che da almeno due anni insegnino a titolo provvisorio, non di ruolo, nei Regi istituti d'istruzione artistica di qualsiasi ordine e grado e comprovino con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto tale qualità, possono partecipare al concorso senza limiti di età.

Coloro che non insegnino, ma che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato aiuto o assistente in Regi istituti di istruzione artistica, o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età sopra indicato, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato di godimento dei diritti politici, o menzione di tale godimento nel certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato comprovante l'iscrizione in atto al Partito Nazionale Fascista da rilasciarsi dal segretario federale della Provincia in cui ha domicilio il concorrente. Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4 ed attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci femminili, con l'indicazione della data d'iscrizione.

Ai sensi del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, i mutilati e gli invalidi di guerra sono esentati dal produrre tale documento.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal Segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dall'autorità comunale, la firma della quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

f) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

g) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dall'autorità comunale ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la causa fascista, le sorelle, vedove o nubili, dei caduti in guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

Gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati con o senza prole, o vedovi con prole.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*) e *g*) dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegnerà al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo o sono impiegati di ruolo dello Stato, sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *i*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'istituto o dall'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio. Gli ufficiali della M.V.S.N. in S.P.E. sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *f*) e *g*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'autorità dalla quale dipendono. Le donne sono dispensate dal produrre il documento di cui alla lettera *h*).

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei documenti, dei titoli e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso. Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione e neppure quelle in cui si faccia riferimento a titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. È solo consentito riferirsi a documenti non scaduti o titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale antichità e belle arti per cattedre nei Regi conservatori di musica; in tal caso a ciascuna domanda dovranno essere allegati tre elenchi dei documenti, titoli e lavori presentati.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento ed all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176.

Ferme restando le categorie preferenziali stabilite dal Regio decreto suindicato, avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Programma di esame.

1. — Eseguire col clarinetto sistema Böhm:

a) il concerto di W. A. Mozart (Op. 107) per clarinetto in La e pianoforte;

b) il secondo concerto di C. M. Weber (Op. 74) per clarinetto in Si-b e pianoforte;

c) un concerto moderno, o una composizione moderna da concerto, estratto a sorte fra cinque presentati dal candidato;

d) due studi estratti a sorte fra i seguenti:

A. Magnani: « 10 Studi - Capricci » nn. 1, 3, 8;

R. Stark: Op. 51 « Ventiquattro Studi di Virtuosità » numeri 15, 19, 20;

P. Jeanjean: « Sedici Studi moderni » nn. 1, 7, 12;

A. D'Elia: « Dodici Grandi Studi per il virtuosismo tecnico » nn. 2, 9, 11.

2. — Interpretare, previo studio di tre ore (compresa mezz'ora di prova col pianista), una composizione di media difficoltà per clarinetto e pianoforte, assegnata dalla Commissione.

3. — *a*) Esporre i propri criteri didattici.

b) Dar lezione ad un allievo, designato dalla Commissione. La lezione si svolgerà su una breve composizione e uno studio scelti dalla Commissione e consegnati all'allievo mezz'ora prima.

4. — *a*) Fare l'analisi, formale ed armonica, del 1° Tempo di una sonata classica o di una composizione d'insieme per istrumenti a fiato, assegnata due ore prima.

b) Concertare, partecipando alla esecuzione, il 1° Tempo di una composizione d'insieme per istrumenti a fiato, assegnata 24 ore prima.

5. — *a*) Leggere a prima vista un brano di musica moderna di media difficoltà e trasportarne un altro non oltre un tono sopra e sotto.

b) Eseguire alcuni fra i più importanti « a solo » del repertorio lirico e sinfonico scelti dalla Commissione.

6. — Dar prova di conoscere la storia e la letteratura del clarinetto, le più importanti opere didattiche, e la costruzione e il funzionamento tecnico del clarinetto soprano e del clarinetto basso.

A ciascun candidato saranno assegnati otto voti in relazione alle prove d'esame indicate nel predetto programma ai nn. 1-*a*) e *b*), 1-*c*), 1-*d*), 2, 3, 4, 5, 6.

Dal complesso dei voti si ricaverà la votazione media di cui all'art. 13 del regolamento per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(3092)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.